

ASSOARMA

Consiglio Nazionale Permanente
Delle Associazioni d'Arma

STATUTO E REGOLAMENTO



ROMA

2016

INDICE

Iscrizione nel Registro delle Persona Giuridiche	pag. 5
--	--------

STATUTO

- Articolo 1 Costituzione e Sede	pag. 7
- Articolo 2 Membri	pag. 7
- Articolo 3 Finalità	pag. 7
- Articolo 4 Organi sociali centrali e periferici	pag. 8
- Articolo 5 Organi sociali centrali	pag. 8
- Articolo 6 Patrimonio	pag. 9
- Articolo 7 Collegio dei Sindaci	pag. 9
- Articolo 8 Cariche sociali	pag. 9
- Articolo 9 Iscrizione di sodalizi	pag. 10
- Articolo 10 Modifiche allo Statuto	pag. 10
- Articolo 11 Regolamento per l'applicazione dello Statuto	pag. 10
- Articolo 12 Bandiera Nazionale	pag. 10
- Articolo 13 Scioglimento del Consiglio	pag. 10
- Articolo 14 Disposizioni finali	pag. 10

REGOLAMENTO

- Articolo 1	pag. 11
- Articolo 2	pag. 11
- Articolo 3	pag. 11
- Articolo 4	pag. 12
- Articolo 5	pag. 12
- Articolo 6	pag. 12
- Articolo 7	pag. 12
- Articolo 8	pag. 13
- Articolo 9	pag. 13
- Articolo 10	pag. 14
- Articolo 11	pag. 14
- Articolo 12	pag. 14
- Articolo 13	pag. 14
- Articolo 14	pag. 14
- Atto di approvazione	pag. 15
- Allegato 1	pag. 16
- Allegato 2	pag. 17
- Allegato 3	pag. 18
- Allegato 4	pag. 19



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n.573/2008 Area IV URP

Roma, 21/04/2008

RACC. A.R.

Consiglio Nazionale Permanente
delle Associazioni d'Arma

Data di arrivo 9 MAG. 2008

N° 4470 di prot. 9/6

Al Presidente del Consiglio
Nazionale Permanente delle
Associazioni d'Arma - ASSOARMA
Via Sforza n.4
ROMA

Oggetto: Iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. 361/2000.

In relazione all'istanza intesa ad ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche dell'Ente dalla S.V. presieduto, denominato Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma - ASSOARMA, si comunica che lo stesso è stato iscritto al n. 573/2008 del predetto registro.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art.4 comma 2 del predetto D.P.R., nel registro dovranno essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa P. Parisi)

AP

ASSOARMA
CONSIGLIO NAZIONALE PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI D'ARMA

STATUTO

Art. 1

Il Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma (ASSOARMA) – di seguito denominato “Consiglio”- costituitosi in Roma in data 15 dicembre 1998 per Atto del Notaio Fulvio Lepore, n. 43 di repertorio, raccolta n. 7, è composto dai Presidenti nazionali elencate nell'atto costitutivo predetto e di quelle che, in possesso dei requisiti di cui al successivo Art. 2, vi aderiranno successivamente.

Il Consiglio ha sede in Roma, via Sforza 4.

Art. 2

Il Consiglio è costituito da membri effettivi e membri aggregati.

Sono membri effettivi i Presidenti nazionali delle Associazioni che:

- abbiano personalità giuridica;
- siano inserite nell'elenco allegato al D.M. 5 agosto 1982 e successivi aggiornamenti;
- siano costituite prevalentemente da soci che abbiano prestato o prestino servizio nelle Forze Armate italiane o nei Corpi armati dello Stato;
- non siano derivazioni o duplicazioni di Associazioni già aderenti al Consiglio.

Sono membri aggregati i Presidenti nazionali delle Associazioni che abbiano personalità giuridica e che, pur non possedendo tutti i requisiti sopra elencati, perseguano, per statuto, gli ideali peculiari delle Associazioni d'Arma.

Art. 3

Il Consiglio ha finalità morali, è apolitico e apartitico; non persegue fini di lucro ed, operando nel rispetto delle autonomie statutarie delle singole Associazioni, perseguano i seguenti scopi:

- coordinare le attività e sviluppare i rapporti interassociativi;
- rappresentare e sostenere, presso gli organi istituzionali, le istanze e le esigenze dell'associazionismo militare, con particolare riferimento alle problematiche di carattere generale mantenendo, in particolare, costanti rapporti con le Autorità militari;
- intervenire con priorità per:
 - . la difesa dell'Unità della Patria e dell'onore della Bandiera;
 - . l'esaltazione e la difesa dei valori delle tradizioni delle Forze Armate e la divulgazione della conoscenza dei loro compiti e impegni;
 - . il rafforzamento dei naturali legami fra Paese e Forze armate;
 - . il culto della memoria dei Caduti in nome dell'Italia;
- concorrere alla crescita morale e civile del Paese, partecipando alle attività sociali e umanitarie, con particolare attenzione per il volontariato ed il servizio di difesa e protezione civile;
- instaurare e mantenere rapporti con similari organizzazioni straniere regolarmente riconosciute;

- attivare iniziative miranti alla tutela morale e materiale degli Iscritti ai Sodalizi aderenti.

Il Consiglio:

- si riunisce almeno quattro volte l'anno per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno predisposti secondo le modalità elencate al successivo Art. 5 nonché, entro il primo quadrimestre di ogni anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- esercita funzioni di guida e di indirizzo nei confronti dei Consigli periferici.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice e sono vincolanti per le questioni relative agli scopi precedentemente indicati.

Art. 4

Il Consiglio, per il conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 si avvale di organi centrali e periferici.

Sono organi centrali:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei Sindaci.

Sono organi periferici i Consigli, riconosciuti da ASSOARMA, che si formano a livello locale, con autonomia organizzativa ed amministrativa.

Art. 5

La Giunta esecutiva è costituita da:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- i Presidenti delle Associazioni nazionali della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- il Presidente, eletto dal Consiglio, di una delle altre Associazioni.

La Giunta si riunisce, di norma, una volta al mese, su convocazione del Presidente per:

- assicurare il perseguimento degli scopi di cui all'Art. 3;
- dare esecuzione alle delibere del Consiglio, al quale riferisce;
- predisporre l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio;
- redigere e diffondere i comunicati sulle attività del Consiglio.

Il Presidente è il legale rappresentante del Consiglio, ne anima e ne dirige le attività; viene eletto fra i membri effettivi del Consiglio o fra quelli che ne abbiano fatto parte.

Presiede il Consiglio e la Giunta esecutiva.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in sua assenza. È nominato dal Consiglio tra i membri effettivi non facenti parte della Giunta secondo una turnazione semestrale stabilita dal Consiglio stesso.

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio tra gli iscritti ad un Sodalizio aderente, su proposta del Presidente.

Egli è preposto alla gestione dell'Ufficio della Presidenza ed a tutte le attività finanziarie ed operative connesse con il funzionamento del Consiglio della cui amministrazione contabile è responsabile.

Partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 6

Il patrimonio del Consiglio è costituito da:

- i contributi dei Sodalizi aderenti;
- gli eventuali contributi del Ministero della Difesa;
- eventuali elargizioni o donazioni.

Art. 7

Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri, nominati dal Consiglio fra gli iscritti ai Sodalizi aderenti.

Essi, dopo la nomina, eleggono il proprio Presidente che partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio.

Il Collegio dei Sindaci esamina la regolarità degli atti amministrativi del Consiglio e dei bilanci consuntivo e preventivo annuali.

A cura del Consiglio, copia dei bilanci annuali dello stesso devono essere trasmessi, per conoscenza, al Ministero della Difesa.

Art. 8

Tutte le cariche elettive – ad eccezione del Vice Presidente – hanno la durata di tre anni e non sono remunerate, a meno del rimborso spese effettivamente sostenute per l'espletamento degli incarichi.

Gli eletti, alla scadenza del mandato, possono essere rieletti una seconda volta.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede, nella prima riunione utile, alla elezione del sostituto.

Art. 9

Per essere ammessi al Consiglio i Sodalizi devono presentare domanda di ammissione corredata da:

- copia del verbale del proprio organo deliberante dal quale risulti l'accettazione del presente Statuto;
- copia aggiornata del proprio Statuto recante gli estremi del decreto di approvazione e di quello di riconoscimento della personalità giuridica;
- copia del verbale di nomina o di elezione (o di conferma) del Presidente in carica;
- dichiarazione del Presidente in carica nella quale risulti il possesso dei requisiti dell'Art. 2 del presente Statuto.

Art. 10

Eventuali modifiche al presente Statuto, stabilite dal Consiglio, devono essere sottoposte all'approvazione delle competenti Autorità.

Art. 11

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto il Regolamento interno di attuazione dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art. 12

Il Consiglio farà uso della Bandiera nazionale avente le caratteristiche previste per le Associazioni d'Arma e recante un nastro azzurro con frangia d'oro e con la scritta in oro "CONSIGLIO NAZIONALE PERMANENTE ASSOARMA".

Art. 13

In caso di scioglimento del Consiglio il patrimonio viene devoluto ad uno o più enti di carattere militare che perseguono fini di assistenza e/o patriottici precisati nel Regolamento.

Art. 14

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e dal Regolamento si fa riferimento alle vigenti leggi dello Stato.

CONSIGLIO NAZIONALE PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI D'ARMA (ASSOARMA)

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO

Articolo 1

Il presente Regolamento costituisce norma applicativa dello Statuto del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma – ASSOARMA (denominato anche Consiglio), iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R.361/2000, in data 21 aprile 2008.

La successione e la numerazione degli Articoli fa riferimento agli Articoli dello Statuto aventi lo stesso numero.

In allegato 1 è riportato l'elenco delle Associazioni i cui Presidenti Nazionali fanno parte di ASSOARMA come da Atto Costitutivo del 15 dicembre 1998 di cui all'Articolo 1 dello Statuto.

Detto elenco potrà essere modificato e riportato come variante al presente Regolamento a seguito di determinazione del Consiglio, con riferimento agli Articoli 2 e 9 dello Statuto.

Articolo 2

- a. I membri di ASSOARMA riportati nell'elenco Allegato 1 debbono attenersi alle norme dello Statuto e del presente Regolamento. Qualora in contrasto, potranno essere esclusi dal Consiglio in via definitiva o temporanea sulla base di determinazioni prese dal Consiglio.
- b. I membri aggregati non possono ricoprire cariche sociali in seno al Consiglio, partecipano alle sue riunioni e ad eventuali attività di interesse comune; possono esprimere pareri consultivi non vincolanti, senza diritto al voto.

Articolo 3

- a. Particolare rilevanza assume la funzione di ASSOARMA come Ente di Promozione Sociale sulla base delle finalità espresse dall'Articolo 3 dello Statuto.
- b. Al fine di dare concreto significato alle attività di coordinamento e di rappresentanza di cui al citato Art. 3 e per evitare sovrapposizioni e malintesi, nella prospettiva di conferire ad ASSOARMA la veste di unico interlocutore, è necessario che i Presidenti delle singole Associazioni che fanno parte di ASSOARMA tengano informato il Consiglio di eventuali iniziative urgenti di rilievo di interesse comune assunte autonomamente nei riguardi degli Organi Istituzionali ed in particolare delle Autorità militari a livello interforze (Gabinetto del Ministro della Difesa e Stato Maggiore Difesa).
- c. Il Consiglio può disporre la costituzione di apposite Commissioni aventi lo scopo di esaminare problematiche di particolare rilievo e riferirne al Consiglio. I Presidenti di dette Commissioni partecipano, sia alle riunioni del Consiglio sia a quelle della Giunta Esecutiva, senza diritto al voto.
- d. I Presidenti delle Associazioni facenti parte di ASSOARMA e delle Commissioni sopracitate possono farsi rappresentare, nelle riunioni del Consiglio e della Giunta, da soci da loro delegati.
- e. Possono partecipare, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta anche altre persone a seguito di specifica richiesta e conseguente espressa autorizzazione, ovvero su invito, da parte del Consiglio o della Giunta stessi.
- f. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei membri effettivi.

Articolo 4

Gli Organi Centrali e Periferici di ASSOARMA sono quelli indicati dall'Art. 4 dello Statuto, con le precisazioni riportate negli Articoli del presente Regolamento che seguono.

Articolo 5

- a. Il Presidente Nazionale di ASSOARMA viene eletto fra i Presidenti Nazionali delle Associazioni facenti parte di ASSOARMA, o fra coloro che lo siano stati.

La riunione del Consiglio per l'elezione del Presidente deve essere indetta con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza del mandato. Per essere valida, vi devono partecipare almeno i due terzi dei membri effettivi, con facoltà di delega.

L'elezione è segreta e può riguardare anche un membro che non si sia candidato; il prescelto deve comunque dichiarare espressamente la sua accettazione del risultato dell'elezione. Qualora non si sia raggiunta la maggioranza semplice, pari alla metà più uno dei partecipanti, alla prima votazione, si procede – sulla base di una prassi che ha assunto valore di norma consuetudinaria – ad una successiva votazione con ballottaggio fra i due membri che abbiano ricevuto il maggiore numero dei voti.

- b. Il Vicepresidente viene designato dal Consiglio sulla base di una turnazione, con ordine di successione non vincolante, fra i membri effettivi del Consiglio stesso non facenti parte della Giunta. È responsabile dell'organizzazione della elezione del Presidente, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio di Presidenza (detto anche Segreteria Generale).

- c. Il Segretario Generale è il diretto collaboratore del Presidente, può avvalersi di altro personale per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.

L'incarico di Segretario Generale termina col cambio del Presidente; può essere rinnovato.

- d. La Giunta Esecutiva è l'organo propositivo e di gestione del Consiglio.

In essa, il membro eletto dal Consiglio viene scelto a seguito di votazione senza alcuna distinzione fra tutti i membri effettivi del Consiglio stesso che non fanno già parte della Giunta, fermo restando che nell'ambito della Giunta almeno uno dei componenti (con l'esclusione del Vicepresidente designato a rotazione) deve essere Presidente di una delle Associazioni esplicitamente riferite alla Forza Armata Esercito. Qualora nella elezione non si raggiunga la maggioranza semplice si deve procedere al ballottaggio fra i due membri che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Articolo 6

Per la formazione del Collegio dei Sindaci (tre membri più un membro supplente) il Consiglio deve effettuare una votazione riferita alle candidature presentate. Vengono nominati i quattro candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità che ecceda il numero dei membri previsto (quattro) si procede al ballottaggio fra coloro che hanno ricevuto lo stesso numero di voti. È possibile comunque prevedere eventualmente anche un altro membro supplente. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile.

Articolo 7

- a. Nell'ultima riunione del Consiglio di ogni anno deve essere approvato l'ammontare dei contributi che - a mente dell'Art. 7 dello Statuto - ciascuna Associazione dovrà versare alla Segreteria Generale, di massima non appena ricevuto il contributo annuale del Ministero della Difesa.

- b. ASSOARMA non ha finalità lucrative, pertanto è fatto divieto di distribuzione di eventuali utili e/o proventi rilevati annualmente.

- c. Il patrimonio dei Consigli di ASSOARMA a livello periferico, di cui al successivo Art.9, comma b. e seguenti, ha carattere autonomo e indipendente, senza alcun riferimento al patrimonio a livello nazionale di cui all'Art. 7 dello Statuto. Può essere costituito da contributi dei sodalizi aderenti, da eventuali contributi degli Enti Pubblici Locali o da eventuali elargizioni o donazioni da privati.

Articolo 8

I componenti di tutte le Cariche sociali, nonché altri membri delle Associazioni di ASSOARMA che ricevano particolari incarichi, non sono remunerati, a meno del rimborso di eventuali spese sostenute nell'espletamento delle suddette mansioni, ferma restando la necessità di contenerne il più possibile l'entità.

Articolo 9

- a. A livello centrale, i Sodalizi, per essere ammessi a far parte di ASSOARMA, devono comunicare, oltre a quanto richiesto dall'Art.9 dello Statuto, il numero totale dei Soci e quanti di essi hanno prestato servizio militare. Dovrà inoltre essere espressamente dichiarata, da parte dell'Organo deliberante del Sodalizio, l'accettazione dello Statuto di ASSOARMA e del presente Regolamento.
- b. A livello periferico possono essere costituiti, con piena autonomia e responsabilità funzionale e amministrativa, gli Organi periferici (Locali) di cui all'Art. 4 dello Statuto. La loro appartenenza ad ASSOARMA ha le stesse finalità di cui all'Art.3 dello Statuto stesso, senza alcun fine di lucro. Detti Organi assumono la denominazione di "Consiglio ASSOARMA di..." e debbono essere l'espressione di almeno cinque Organi periferici (Sezioni o equivalenti) di Associazioni facenti parte di ASSOARMA. È comunque necessario, per riconoscerne la validità, che al Consiglio Periferico appartenga quanto meno la maggioranza semplice dei suddetti Organi periferici delle Associazioni che fanno parte di ASSOARMA presenti nel territorio di riferimento. Nel Consiglio periferico viene mantenuta la stessa distinzione fra di membri effettivi o aggregati di cui all'Art. 2 dello Statuto. Qualora non diversamente indicato da specifiche norme, approvate dal Consiglio nazionale, l'organizzazione dei Consigli periferici si adegua a quella prevista dallo Statuto di ASSOARMA e dal presente Regolamento.
- c. Il progetto di costituzione del Consiglio periferico (o Locale) deve essere sottoposto all'approvazione di ASSOARMA inviando il modello Allegato 2, eventualmente integrato da una copia di "Normativa di funzionamento interno", ove sia stata approntata. Nessun altro documento statutario deve essere predisposto, perché l'unico Statuto e l'unico Regolamento dell'organizzazione sono quelli del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma (ASSOARMA Roma). Devono essere comunque previsti un Organo di Controllo amministrativo e contabile - con mandato quinquennale - e funzioni analoghe a quelle del Consiglio Nazionale.
- d. Il Consiglio periferico definisce l'ambito territoriale di competenza, che può avere un'estensione più vasta della specifica località ove ha sede, fermo restando il vincolo della partecipazione della maggioranza semplice degli Organi Periferici delle Associazioni facenti parte di ASSOARMA presenti nel territorio interessato. In particolare, qualora nell'area in questione fossero presenti più Sezioni della stessa Associazione, ciascuna di esse avrà titolo ad essere considerata separatamente e ad avere diritto al voto.
- e. I Consigli periferici sono da considerare privi di dipendenza gerarchica fra loro. Tuttavia, un Consiglio periferico può assumere funzioni di coordinamento a livello provinciale e/o regionale, nonché nei riguardi del Consiglio Nazionale, qualora concordato con delega formale espressa all'unanimità da tutti i Consigli periferici del territorio interessato, che da esso risulterebbero così rappresentati. Tale delega deve essere ripetuta all'atto del rinnovo della composizione dell'Organismo periferico delegato.
- f. I rapporti con gli Organi Istituzionali Nazionali ed in particolare con le Autorità Militari a livello centrale debbono sempre avvenire per il tramite della Segreteria Generale di ASSOARMA che provvederà ad informarne la Giunta Esecutiva. Le singole Associazioni in sede locale, debbono altresì informare il Consiglio periferico di appartenenza delle eventuali iniziative di interesse comune, che intendono prendere nei riguardi delle Autorità Civili e Militari locali, ciò allo scopo di evitare disguidi e sovrapposizioni che nuocerebbero all'immagine del Sodalizio.

- g. I Consigli Periferici già costituiti e riconosciuti all'atto dell'approvazione del presente Regolamento (Allegato 3) dovranno provvedere al rinnovo delle cariche sociali e ad eventuali adeguamenti alle norme del presente Regolamento, alla scadenza del mandato ricevuto, e comunque non eccedere oltre tre anni dalla data di approvazione del presente Regolamento.
Il rinnovo del mandato deve essere comunicato inviando il modello Allegato 4 alla Presidenza Nazionale che ne prenderà atto.
- h. Qualora l'organizzazione e le attività dei Consigli periferici risultassero in palese contrasto con lo Statuto di ASSOARMA e con il presente Regolamento, potranno essere esclusi dalla partecipazione ad ASSOARMA, in via definitiva o temporanea, sulla base di determinazioni prese dal Consiglio Nazionale. Di detto provvedimento sarà data notizia alle Autorità locali.

Articolo 10

Le aggiunte e varianti al presente Regolamento debbono essere stabilite dal Consiglio a seguito di votazione a maggioranza semplice.

Articolo 11

Il presente Regolamento interno di attuazione viene approntato ed approvato a mente dell'Art. 11 dello Statuto.

Articolo 12

- a. La Bandiera Nazionale del Consiglio Nazionale ASSOARMA è custodita presso l'Ufficio di Presidenza ed è portata nelle cerimonie ufficiali da un socio di volta in volta designato dalla Giunta Esecutiva.
- b. I Consigli periferici (locali) possono far uso della Bandiera Nazionale recante un nastro azzurro con la scritta ASSOARMA.....(località di riferimento).

Articolo 13

La destinazione del patrimonio del Consiglio Nazionale e dei Consigli periferici, in caso di scioglimento, dovrà essere definita dalle rispettive Assemblies, sulla base della situazione in atto al momento e ai sensi dell'Art.148, comma 8, lettera B del TUIR, fermo restando il vincolo di devolvere gli eventuali beni residui a uno o più enti di carattere militare con fini di assistenza e/o patriottici.

Articolo 14

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di Applicazione si fa riferimento all'Atto Costitutivo di ASSOARMA, allo Statuto di ASSOARMA ed alle vigenti Leggi dello Stato.

ATTO DI APPROVAZIONE

Il presente Regolamento, stilato sulla base dello Statuto di ASSOARMA, è stato sottoposto
All'esame della Giunta esecutiva e quindi del Consiglio Nazionale Permanente delle Asso-
ciazioni d'Arma, che, riunito in assemblea, lo ha giudicato conforme e lo ha approvato in
data 07/04/2010

Il relativo documento è conservato agli atti di ASSOARMA.

Pertanto ne dispongo l'entrata in vigore a partire dal giorno 07/04/2010

Roma, 20/04/2010

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Gen. G.A. (cd) Mario BUSCEMI

Mario Buscemi

Allegato n. 1 al Regolamento di attuazione dello Statuto di ASSOARMA

Associazioni i cui Presidenti sono membri effettivi del Consiglio Nazionale

1. Gruppo decorati di Medaglia d'Oro al Valor Militare (MOVVM)
2. Istituto del Nastro Azzurro
3. Associazione Nazionale Volontari di Guerra (ANVG)
4. Federazione Italiana dei Combattenti Alleati
5. Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (UNUCI)
6. Associazione Nazionale del Fante (ANdF)
7. Associazione Nazionale Marinai d'Italia (ANMI)
8. Associazione Arma Aeronautica (AAA)
9. Associazione Nazionale Carabinieri (ANC)
10. Associazione Nazionale Finanziari d'Italia (ANFI)
11. Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna (ANGdS)
12. Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB)
13. Associazione Nazionale Carristi d'Italia (ANCI)
14. Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (ANPdI)
15. Associazione Lagunari Truppe Anfibia (ALTA)
16. Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (ANAdC)
17. Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia (ANArtI)
18. Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori (ANGeT)
19. Associazione Nazionale Aviazione dell'Esercito (ANAE)
20. Associazione Nazionale Autieri d'Italia (ANAI)
21. Associazione Nazionale del Commissariato Militare (ANdCM)
22. Associazione Nazionale Amministrazione Militare (ANAmMi)
23. Associazione Nazionale Ufficiali Tecnici dell'Esercito Italiano (ANUTEI)
24. Associazione Nazionale Cappellani Militari d'Italia (ANCMdI)
25. Associazione Nazionale della Sanità Militare (ANdSM)
26. Associazione Nazionale del "Nastro Verde" (NASTRO VERDE)
27. Associazione Nazionale Ufficiali provenienti dal Servizio Attivo (ANUPSA)
28. Associazione Nazionale Ufficiali della Marina Militare provenienti dal Servizio Effettivo (ANUMPSE)
29. Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica (ANUA)
30. Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia (ANSI)
31. Unione Nazionale Sottufficiali Italiani (UNSI)
32. Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS)

Associazioni i cui Presidenti sono membri aggregati del Consiglio Nazionale

1. Associazione Nazionale Alpini (ANA)
2. Opera Nazionale per i Caduti senza Croce (ONCsC)
3. Associazione Nazionale Reduci e Rimpatriati d'Africa (ANRRA)
4. Associazione Pensionati della Consistenza Organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (APCOPCM)
5. Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon (INGORTP)
6. Federazione Nazionale Arditi d'Italia (FNAI)
7. Federazione Grigioverde delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, Trieste, Istria, Fiume e Dalmazia.